



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/084/CR05b/C1

D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E COMPETITIVITÀ ECONOMICA”: CONTENUTI PRINCIPALI, PROBLEMATICHE APPLICATIVE E CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA.

TITOLO I – Stabilizzazione finanziaria

Capo I – Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

Omissis...

Capo II – Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi

ART. 6 – RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

comma 1: *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.*

Partecipazione agli organi collegiali: onorifica, rimborso spese ove previsto normativa vigente, eventuale gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera

<p><u>comma 2:</u> A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle Camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.</p>	<p>Partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione e controllo, di enti che ricevono contributi pubblici e titolarità organi medesimi: onorifica, rimborso spese ove previsto normativa vigente, eventuale gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera (conseguenze: responsabilità erariale e nullità atti adottati dagli organi). Obbligo di adeguamento da parte degli enti privati pena la irricevibilità contributi pubblici eccezion fatta eventuale devoluzione 5 per mille gettito Irpef.</p>
<p><u>comma 3:</u> Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>	<p>Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo: riduzione del 10% rispetto agli importi alla data del 30/04/2010 (mantenimento importo così ridotto fino al 31/12/2013). Riduzione da non applicare al trattamento retributivo di servizio. Nella dizione generale di “organi collegiali” rientrano anche le commissioni di concorso e le commissioni di gara. Nella dizione di “incarichi di qualsiasi tipo” non rientrano gli incarichi professionali perché interessati specificatamente dal comma 7.</p>

<p><u>comma 4</u>: All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>	<p>Compensi per incarichi conferiti da società a pubblici dipendenti: corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza per confluire nelle risorse del trattamento economico accessorio; applicazione anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione non si applica nel caso in cui il dipendente pubblico svolge l'incarico con autorizzazione dell'amministrazione rilasciata ex art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001.</p>
<p><u>comma 5</u>: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.</p>	<p>Organi di amministrazione e controllo, collegio dei revisori: adeguamento statuti e/o regolamenti di organizzazione in modo da prevederne la costituzione, con decorrenza primo rinnovo successivo entrata in vigore decreto, da un numero non superiore, rispettivamente, a 5 ed a 3 componenti; adeguamento, sulla base di quanto previsto dalla disposizione in esame, relativa disciplina di organizzazione da parte delle amministrazioni vigilanti con riferimento a enti ed organismi vigilati (conseguenze: responsabilità erariale e nullità atti adottati dagli organi).</p>
<p><u>comma 6</u>: Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche,</p>	<p>Compensi componenti consigli di amministrazione e collegi sindacali società non quotate a totale partecipazione pubblica: riduzione del 10%, con decorrenza prima scadenza successiva entrata in vigore decreto.</p>

<p><i>il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.</i></p>	
<p><u>comma 7:</u> <i>Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</i></p>	<p><i>Incarichi di consulenza, studio e ricerca (compresi quelli conferiti a pubblici dipendenti):</i> a decorrere dall'anno 2011 spesa relativa non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009 (conseguenze: illecito disciplinare e responsabilità erariale).</p>
<p><u>comma 8:</u> <i>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da</i></p>	<p><i>Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza:</i> a decorrere dall'anno 2011 spesa relativa non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili si devono svolgere al di fuori dell'orario di ufficio ed il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi.</p>

<p>remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.</p>	
<p><u>comma 9</u>: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>	<p>Sponsorizzazioni: a decorrere dall'anno 2011 divieto di spesa per detta finalità.</p>
<p><u>comma 11</u>: Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della</p>	<p>Società a partecipazione pubblica: obbligo di conformazione al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e sponsorizzazioni; riduzione dei relativi corrispettivi in applicazione disposizione in sede di rinnovo contratti di servizio; garanzia da parte del soggetto con i poteri di azionista, in sede di approvazione del bilancio, della distribuzione, ove possibile, di un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.</p>

spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

comma 12: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Missioni (anche all'estero): a decorrere dall'anno 2011 spesa relativa non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009 (conseguenze: illecito disciplinare e responsabilità erariale). Superamento del limite in casi eccezionali, previa adozione di provvedimento motivato organo di vertice amministrazione, previa comunicazione ad organi di controllo e organi di revisione. Non applicazione limite alla spesa effettuata per svolgimento compiti ispettivi. Abolizione diarie per missioni all'estero (escluse missioni internazionali di pace) a decorrere entrata in vigore decreto. Con decreto Ministero Affari esteri di concerto con MEF determinate misure e limiti per rimborso spese vitto e alloggio personale inviato all'estero. A decorrere entrata in vigore decreto non consentito uso mezzo proprio e corresponsione indennità chilometrica a titolo rimborso spese viaggio per svolgimento funzioni ispettive entro circoscrizione provinciale ed eventuale rimborso pedaggio autostradale (art. 15 L. 836/1973 e art. 8 L. 417/1978 e analoghe disposizioni contrattuali).

Problematiche applicative: a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge e cioè dal 31/5/2010 non è consentito il rimborso chilometrico per l'uso di auto propria nelle missioni (sono infatti disapplicate le norme della contrattazione collettiva nazionale) e ciò comporterebbe 1) l'estensione dell'utilizzo di autovetture di servizio a guida c.d. libera 2) la necessità di introdurre specifica disposizione di legge, nell'ambito dell'ordinamento delle singole regioni, che disciplini il rimborso chilometrico per l'utilizzo di auto propria (almeno) per l'esercizio di funzioni ispettive.

<p><u>Proposta modifica ultimo periodo comma 12:</u> L'ultimo periodo del comma 12 è sostituito dai seguenti: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 è consentito l’utilizzo del mezzo proprio esclusivamente per missioni per lo svolgimento di compiti ispettivi. In tale caso è riconosciuto il rimborso chilometrico nella misura di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la sede di lavoro ed il luogo della missione.”</p>	<p><u>N.B. obiettivo:</u> consentire lo svolgimento delle attività di verifiche, sopralluoghi ed ispezioni.</p>
<p><u>comma 13:</u> A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.</p>	<p><u>Formazione:</u> a decorrere dall’anno 2011 spesa relativa non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009 (conseguenze: illecito disciplinare e responsabilità erariale). Svolgimento attività formative prioritariamente tramite Scuola superiore della pubblica amministrazione o propri organismi di formazione.</p>
<p><u>comma 14:</u> A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si</p>	<p><u>Autovetture di servizio:</u> a decorrere dall’anno 2011 spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto buoni taxi, non superiore all’80% di quella sostenuta nel 2009; possibilità derogare limite, solo per l’anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali.</p>

<p><i>applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</i></p>	
<p><i>comma 19: Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</i></p>	<p><i>Società partecipate non quotate con perdite per 3 esercizi consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali:</i> divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilascio di garanzie (consentiti trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma per svolgimento servizi pubblico interesse o realizzazione investimenti). I suddetti interventi possono essere autorizzati su richiesta amministrazione interessata, con D.P.C.M. adottato su proposta MEF di concerto con altri ministri competenti e soggetto registrazione Corte dei Conti, al fine di salvaguardare continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse a fronte gravi pericoli sicurezza pubblica, ordine pubblico e sanità.</p>
<p><i>comma 20: Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.</i></p>	<p><i>N.B. le norme contenute nell'articolo 6 in esame sono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Alle regioni viene trattenuta, e accantonata, una quota pari al 10% dei trasferimenti statali ai sensi della L. 59/1997.</i></p> <p>IMPORTANTE: <u>In caso di adozione volontaria regole previste dalla disposizione in esame e di attuazione di quanto previsto art. 3 D.L. 2/2010, convertito nella L. 42/2010</u> (ridefinizione importo emolumenti, utilità, comunque denominati, ivi compresi indennità di funzione, indennità di carica, diaria, rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano</p>

Proposte modifica comma 20: il comma 20 è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, le regioni assicurano i risparmi derivanti dall’applicazione delle regole ivi previste nella misura minima del 50 per cento individuando nell’ambito della propria autonomia organizzativa i settori prioritari di intervento e le relative azioni da intraprendere per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa così definito. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che si adeguano alle regole previste dal presente articolo nei termini sopra specificati. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma”.

maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, con decorrenza primo rinnovo consiglio regionale successivo entrata in vigore decreto), le regioni possono partecipare alla distribuzione della quota di trasferimenti erariali trattenuta ed accantonata di cui sopra (modalità, tempi e criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni).

N.B. obiettivo: specificare in senso maggiormente favorevole l’adeguamento ai principi di riduzione e contenimento della spesa previsti dalla norma riducendo del 50% l’obiettivo di risparmio generale introdotto e consentendo contestualmente alle regioni di operare in piena autonomia la scelta in ordine alle azioni ed agli ambiti di intervento.

Capo III – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

ART. 9 - CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

comma 1: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

Trattamento economico complessivo, compreso trattamento accessorio: divieto di superamento per gli anni 2011, 2012 e 2013 del trattamento in godimento nell'anno 2010 in conto competenza, fatta salva la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Problematiche applicative: mancanza di chiarezza circa il concetto di "trattamento in godimento", dovrebbe interpretarsi nel senso non di trattamento percepito (espressione presente tra l'altro in versioni del testo dell'articolato anteriori a quella definitiva) ma di trattamento "potenziale" con riferimento alla categoria, posizione e tipologia di incarico di inquadramento, in conto competenza ed a parità di condizioni giuridiche, comprensivo degli istituti ad essi riferibili). Piuttosto che "bloccare" il trattamento economico dei singoli dipendenti, sarebbe stato più opportuno disporre il "congelamento" della spesa per le retribuzioni dei dipendenti (compresa quella per il trattamento accessorio, con riferimento alla consistenza dei fondi contrattuali) all'importo complessivo, sempre in conto competenza, dell'anno 2010 (in modo da poter comunque consentire agli enti di apportare eventuali modifiche in aumento della retribuzione del singolo dipendente a seguito di interventi di tipo "organizzativo" nell'ambito del plafond di risorse complessive disponibile).

Si fa notare che ove il comma in esame non fosse oggetto di alcun intervento modificativo, si genererebbe un contenzioso elevato da parte di dipendenti per i quali l'assegnazione a categoria superiore per progressione di carriera non potrebbe essere accompagnata da un contestuale adeguamento del trattamento economico; inoltre, si accumulerebbero nei fondi contrattuali risorse ex cessazioni di dipendenti non utilizzabili fino al 2014, anno in cui potrebbero essere erogate e produrrebbero di fatto un incremento di spesa e non un

<p><u>Proposte modifica comma 1:</u></p> <p><u>Ipotesi A</u> il comma 1 è abrogato.</p> <p><u>Ipotesi B</u> il comma 1 è sostituito dal seguente: “Per gli anni 2011 e 2012 la spesa relativa al trattamento economico accessorio complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, la corrispondente spesa dell’anno 2010”.</p>	<p>risparmio.</p> <p><u>N.B. obiettivo:</u> <u>la proposta di abrogazione è motivata dalla considerazione che il comma 17 già interviene pesantemente sulla compressione dei trattamenti economici percepiti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</u></p> <p><u>N.B. obiettivi:</u> 1) <u>eliminare il riferimento al trattamento economico in godimento dei singoli dipendenti, introducendo quello relativo alla spesa complessiva del trattamento accessorio;</u> 2) <u>limitare inoltre al biennio 2011-2012 il divieto di superamento dell’ammontare del 2010.</u> <u>Ciò consentirebbe uno spazio di manovra nell’ambito delle risorse stanziato nei Fondi della contrattazione decentrata le quali, pur non potendo superare, nel loro ammontare complessivo, quelle dell’anno 2010 e, fatta salva, la ripartizione nei fondi contrattuali tra risorse “stabili” e “variabili”, consente alla singola amministrazione di distribuire autonomamente le stesse tra i diversi istituti contrattuali e tra i singoli dipendenti.</u></p>
<p><u>comma 2:</u> <i>In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito</i></p>	<p><i>Trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui:</i> riduzione del 5% per la parte eccedente detto importo fino a 150.000 euro, riduzione del 10% per la parte eccedente tale ultimo importo (decorrenza dal 1° gennaio 2011 fino al 31/12/2013). Post riduzione trattamento economico complessivo comunque non inferiore a 90.000 euro lordi annui. La riduzione non opera a fini previdenziali. Per i dirigenti, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2013 non può essere riconosciuto un incremento del trattamento economico complessivo correlato al medesimo incarico dirigenziale, in ipotesi di</p>

<p>della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.</p>	<p>nuovo conferimento o di rinnovo allo stesso soggetto titolare, ferma restando la riduzione stabilita dalla disposizione in esame.</p> <p>Le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (art. 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001) sono ridotte del 10 per cento. Per i procuratori e gli avvocati dello Stato nella definizione del trattamento economico complessivo per le finalità della presente disposizione rientrano anche gli onorari.</p> <p><u>Problematiche applicative:</u> al fine di garantire una parità di trattamento sostanziale tra i dipendenti della stessa amministrazione si ritiene che il trattamento economico complessivo comprenda ogni compenso, indennità o altro emolumento retributivo comunque erogato al dipendente e che la verifica del superamento del tetto deve essere effettuata “per cassa” e cioè in relazione al “quantum” erogato nel corso dell’esercizio finanziario.</p> <p>La valorizzazione sotto il profilo previdenziale comporta che i contributi devono essere calcolati (quota lavoratore e quota datore di lavoro) sull’intero ammontare che sarebbe spettato e dunque anche sulla quota ridotta. Con riferimento all’ultimo periodo si ritiene che la disposizione trovi applicazione diretta ed immediata nei soli casi di conferimento o rinnovo di incarichi su strutture già istituite.</p> <p>Si ritiene ad ogni modo perseguita la finalità della norma anche nel caso di modificazioni di assetti organizzativi e di creazione di nuove strutture (derivanti anche dall’accorpamento di quelle esistenti) mediante l’utilizzo dei medesimi parametri già definiti dall’amministrazione per la determinazione del valore della retribuzione di posizione o del trattamento economico omnicomprensivo. Si ritiene opportuno in tali casi, nel rispetto dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/06 e s.m., che la riorganizzazione delle strutture debba tendenzialmente assicurare il conseguimento di un risparmio di spesa.</p>
<p><u>comma 3:</u> A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale</p>	<p>Incarichi aggiuntivi dirigenti di livello generale: a decorrere data entrata in vigore decreto non trovano applicazione le disposizioni</p>

<p><i>generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.</i></p>	<p>normative e contrattuali che autorizzano corresponsione quota importo derivante espletamento incarichi aggiuntivi. Si ritiene che con questa disposizione venga rafforzato l'obbligo di attuazione del principio di omnicomprensività. Si ritiene inoltre che con tale disposizione non possano essere remunerati aggiuntivamente gli incarichi di funzione dirigenziale ad interim, se attribuiti ai dirigenti "apicali". Ferma restando l'applicazione del regime di omnicomprensività, rimarrebbe la possibilità di applicare, in tale ultimo caso, le disposizioni del contratto collettivo nazionale per gli altri dirigenti, secondo le regole definite dai singoli ordinamenti regionali.</p>
<p><u>comma 4:</u> <i>I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.</i></p> <p><u>Proposte modifica comma 4:</u> <i>il comma 4 è sostituito dal seguente: "I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, con esclusione del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco, non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti ed accordi stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto".</i></p>	<p><u>Rinnovi contrattuali biennio 2008-2009:</u> aumenti retributivi correlati non superiori al 3,2% (no applicazione Forze di Polizia e Vigili del fuoco). Applicazione estesa a contratti e accordi stipulati ante entrata in vigore decreto: clausole difformi inefficaci, trattamenti retributivi da adeguare a decorrere mensilità successiva entrata in vigore decreto.</p> <p><u>N.B. obiettivo:</u> <u>evitare l'annullamento, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi, di accordi e/o contratti decentrati stipulati ante entrata in vigore del decreto in applicazione delle norme CC.CC.NN.LL. biennio economico 2008-2009 concernenti l'erogazione di risorse decentrate aggiuntive.</u></p> <p>Il gruppo tecnico interregionale, ove non venisse accolta la proposta di modifica alla norma in esame, riterrebbe opportuno promuovere una richiesta di parere all'ARAN, per il tramite della Conferenza delle</p>

	<p>Regioni e delle Province Autonome, finalizzata a confermare che l'incremento delle risorse variabili previsto dai contratti collettivi del biennio 2008-2009, qualora effettuato nel rispetto dei parametri ivi fissati, è da mantenere e non comporta la necessità di adeguare i trattamenti retributivi dei dipendenti.</p> <p><u>Un chiarimento immediato (da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica), sempre a parere del gruppo tecnico interregionale, riguarda l'applicazione della disposizione, come sembra data la sua portata generale, anche ai dipendenti pubblici giornalisti, relativamente al rinnovo contrattuale del 26 marzo 2009 del CCNL giornalistico con decorrenza e validità economica dal 1° aprile 2009 e fino al 31 marzo 2011, ed ai conseguenti miglioramenti economici ivi compresi in particolare gli aumenti automatici di anzianità spettanti a decorrere dal 1° marzo 2010 a sensi dell'art. 13 del CCNL.</u></p>
<p><u>comma 5:</u> All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".</p>	
<p><u>comma 6:</u> All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".</p>	
<p><u>comma 7:</u> All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".</p>	

<p><u>comma 8</u>: A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.</p>	
<p><u>comma 9</u>: All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno 2010". - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 	
<p><u>comma 10</u>: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.</p>	
<p><u>comma 11</u>: Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano</p>	

<p><i>inferiori all'unità', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.</i></p>	
<p><u>comma 12:</u> <i>Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p>	
<p><u>comma 15:</u> <i>Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</i></p>	
<p><u>comma 16:</u> <i>In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, é rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.</i></p>	
<p><u>comma 17:</u> <i>Non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</i></p> <p><u>Proposte modifica comma 17:</u> <i>il comma 17 è sostituito dal seguente: “I contratti collettivi di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2,</i></p>	<p><u>Rinnovi CC.CC.NN.LL. 2010-2012:</u> blocco procedure contrattuali e negoziali relative al triennio in esame, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale.</p> <p><u>N.B. obiettivo:</u> consentire l’avvio e la conclusione delle procedure per i</p>

<p><i>e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni scaturenti dalle procedure negoziali relative al triennio 2010-2012 produrranno, senza possibilità di recupero, esclusivamente effetti di natura giuridica e saranno oggetto di successiva verifica per la parte economica limitatamente all'anno 2012. E' fatta salva in ogni caso l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".</i></p>	<p><u>rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 (dando in tal modo contestuale avvio all'applicazione della riforma della contrattazione ex D.Lgs. 150/2009) limitando gli effetti delle relative ipotesi contrattuali a quelli di natura giuridica e sottoponendo a successiva verifica la produzione a decorrere dal 2012 di quelli economici.</u></p> <p>In linea generale, al fine di gestire le problematiche discendenti dalle misure di blocco della contrattazione nazionale, si rende opportuno riattivare il gruppo di lavoro sul nuovo modello contrattuale, affidandogli il compito di coordinare le iniziative necessarie sia in materia di relazioni sindacali nazionali e regionali che nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'ARAN.</p>
<p><u>comma 18:</u> <i>Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:</i> <i>a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;</i> <i>b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.</i></p>	
<p><u>comma 19:</u> <i>Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</i></p>	
<p><u>comma 20:</u> <i>Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.</i></p>	

comma 21: *I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. . Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.*

Proposte modifica comma 21:

“L'ultimo periodo del comma 21 è abrogato”

Progressioni di carriera comunque denominate: quelle eventualmente disposte nel triennio 2011-2013 producono esclusivamente effetti di natura giuridica; ciò in correlazione con il divieto di superamento nel medesimo triennio del valore del trattamento economico complessivo in godimento nell'anno 2010.

Si ritiene che la disposizione abbia effetto unicamente nei confronti del personale contrattualizzato delle amministrazioni nell'ambito delle quali coesiste personale con rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Ad ogni modo in via precauzionale e qualora fosse accolta la modifica proposta al comma 1 dell'art. 9 (cfr. pagina 11), andrebbe abrogato l'ultimo periodo del comma in esame (ovvero “*Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici*”).

comma 22: *Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità progressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1° gennaio*

<p>2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.</p>	
<p><u>comma 23</u>: Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.</p>	
<p><u>comma 24</u>: Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.</p>	
<p><u>comma 25</u>: In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente</p>	

<p><i>Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale e' attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.</i></p>	
<p><u>comma 26:</u> <i>In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.</i></p>	
<p><u>comma 27:</u> <i>Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.</i></p>	
<p><u>comma 28:</u> <i>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a</i></p>	<p>Personale con rapporti di lavoro flessibile: la spesa di personale relativa a rapporti di lavoro flessibile a decorrere dall'anno 2011 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (conseguenze: illecito disciplinare e responsabilità erariale). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermo restando quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 D.Lgs. 165/2001, avvalimento di personale a tempo determinato

tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Proposta modifica comma 28: il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in particolare le regioni a statuto ordinario si adeguano ai suddetti principi prevedendo che a decorrere dal 2011 la spesa per le finalità ivi previste, esclusi i contratti per incarichi dirigenziali e per l'avvalimento di personale a termine per le strutture di supporto agli organi politici, sia contenuta nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009, al netto della parte finanziata con risorse comunitarie relative alle attività di assistenza tecnica, con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, o con risorse private”.

o con convenzioni o con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della relativa spesa sostenuta nel 2009;

- spesa relativa a contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009.

Problematiche applicative: tale disposizione costituisce, per le regioni, principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La generalità della disposizione porterebbe a ricomprendere nella quantificazione della spesa sia quella relativa agli uffici di staff degli organi di direzione politica, sia quella relativa ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (compresi i direttori generali) e di non escludere le assunzioni finanziate con risorse dell'Unione europea (assistenza tecnica nell'ambito di programmi operativi dei fondi strutturali) con risorse dei FAS o con risorse di privati.

N.B. obiettivo: specificare in senso maggiormente favorevole l'adeguamento alla regola di contenimento della spesa per personale con rapporto di lavoro flessibile prevista dalla disposizione (esclusione spesa contratti per incarichi dirigenziali e per personale organi politici, riferimento alla spesa 2009 al netto della parte finanziata da risorse statali – FAS - comunitarie e private).

<p><u>comma 29</u>: <i>Le società' non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.</i></p>	<p><i>Società a partecipazione pubblica non quotate</i>: adeguamento delle loro politiche assunzionali alle disposizioni previste all'articolo in esame (eventuali indirizzi applicativi da parte delle regioni).</p>
<p><u>comma 30</u>: <i>Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.</i></p>	
<p><u>comma 31</u>: <i>Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.</i></p>	<p><i>Trattenimenti in servizio ai sensi dell'art. 72 D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 (commi da 7 a 10)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali sulla base delle cessazioni di personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; - riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni dell'importo dei trattamenti retributivi correlati ai trattenimenti in servizio medesimi. <p>In sostanza la norma equipara i trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni, per cui ogni trattenimento ha come conseguenza l'impossibilità di assunzioni che comportino impegni finanziari equivalenti.</p> <p>Trattenimenti con decorrenza anteriore al 01/01/2011 disposti ante manovra: efficaci.</p> <p>Trattenimenti con decorrenza successiva al 01/01/2011 disposti ante manovra: privi di effetti.</p>
<p><u>comma 32</u>: <i>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello</i></p>	<p><i>Trattamento economico dirigente in caso di mancata conferma incarico già attribuito, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione e in assenza di valutazione negativa</i>: attribuzione di</p>

<p><i>dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.</i></p> <p><u>Proposta modifica comma 32:</u> alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: <i>“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Regioni ed è facoltà delle stesse riceverle nel proprio ordinamento”</i></p>	<p>un altro incarico anche di valore economico inferiore; disapplicazione disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (in sostanza “clausola di salvaguardia” contenuta nei CC.CC.NN.LL. personale aree dirigenza e disciplinata in dettaglio in sede di contrattazione decentrata). Abrogazione art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, D.Lgs. 165/2001 (obbligo idonea e motivata comunicazione con preavviso congruo ed indicazione posti disponibili per nuovo incarico).</p> <p>N.B. obiettivo: <u>salvaguardare l'autonomia riconosciuta alle regioni consentendo alle medesime una scelta libera in ordine all'applicazione delle disposizioni in esame.</u></p>
<p><u>comma 33:</u> <i>Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.</i></p>	
<p><u>comma 34:</u> <i>A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.</i></p>	

<p><u>comma 35:</u> <i>In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.</i></p>	
<p><u>comma 36:</u> <i>Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</i></p>	
<p><u>comma 37:</u> <i>Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.</i></p>	

ART. 12 – INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

N.B. Le nuove disposizioni agiscono sul sistema dei pensionamenti non modificando i requisiti di età e di contribuzione già previsti dalla recente riforma del sistema pensionistico, ma agendo sulla revisione del meccanismo delle finestre di uscita in essa contenute. In particolare, per tutti i tipi di pensionamento e per tutti i dipendenti, sia pubblici sia privati, che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità legata al raggiungimento della “quota di uscita” a partire dal 1° Gennaio 2011, scatterà un diverso sistema di decorrenza del trattamento pensionistico: la cosiddetta “finestra mobile”, una sorta di decorrenza scorrevole, individuale, personalizzata, che riconosce l'assegno pensionistico solo dopo 12 mesi decorrenti dal momento in cui il lavoratore perfeziona i requisiti richiesti dalla legge sia in termini di età sia di contribuzione.

<p><u>comma 1</u>: I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:</p> <p>a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</p> <p>b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</p> <p>c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>Soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano diritto di accesso a pensionamento di vecchiaia (65 anni uomini, 60 donne settore privato ed età prevista art. 22 ter, comma 1, D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, donne settore pubblico impiego): conseguimento diritto alla decorrenza trattamento pensionistico trascorsi <u>12 mesi</u> dalla data di maturazione dei requisiti.</p>
<p><u>comma 2</u>: Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:</p> <p>a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</p> <p>b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</p> <p>c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>Soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiore a 65 e 60 anni ed età prevista art. 22 ter, comma 1, D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009: conseguimento diritto alla decorrenza trattamento pensionistico trascorsi <u>12 mesi</u> dalla data di maturazione dei requisiti</p>
<p><u>comma 3</u>: L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito</p>	<p>Trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione: applicazione</p>

<p><i>dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione".</i></p>	<p>medesime decorrenze per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti assicurazione generale invalidità, vecchiaia, superstiti; decorrenza pensione superstiti: 1° giorno mese successivo a quello di decesso dante causa; decorrenza pensione di inabilità: 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda</p>
<p><u>comma 4 e comma 5:</u> <i>4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:</i></p> <p><i>a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;</i></p> <p><i>b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.</i></p> <p><i>5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:</i></p> <p><i>a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;</i></p> <p><i>b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;</i></p> <p><i>c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</i></p>	<p><i>Disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti ante data entrata in vigore decreto:</i> continuano ad applicarsi nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti con in corso periodo di preavviso alla data del 30/06/2010 e che maturano requisiti conseguimento trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (tali requisiti per il 2010 sono: avere maturato, al 30 Giugno 2009, 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva, con finestra dal 1° gennaio 2010; oppure avere maturato, dal 1° Luglio 2009 fino a tutto il 2010, 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva ovvero 60 anni di età e 35 di anzianità contributiva (quota 95), con le finestre di uscita già previste); - lavoratori per cui viene meno titolo abilitante svolgimento specifica attività lavorativa per raggiungimento limite di età; - nel limite numerico di 10.000 lavoratori, sebbene maturino requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011, che siano: <ul style="list-style-type: none"> o lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010 con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità; o lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/04/2010; o lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico fondi solidarietà di settore (art. 2, comma 28, L. 662/1996) alla data di entrata in vigore del decreto

(monitoraggio INPS domande presentate a fini verifica raggiungimento limite numerico prefissato)

Problematiche applicative: su questa parte il gruppo tecnico interregionale ritiene opportuno formulare in modo unitario i seguenti due quesiti specifici al Dipartimento della Funzione Pubblica:

QUESITO n. 1: nei requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 rientrano i dipendenti pubblici che abbiano prima dell'entrata in vigore del Decreto 78 stipulato uno specifico contratto di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica da cui dipendono, sulla base di quanto previsto da specifici contratti od accordi e leggi regionali, e, in particolare, per tali collaboratori rimane ferma la decorrenza del trattamento pensionistico ancorché già fissata nel contratto di risoluzione in data successiva al 31 dicembre 2010 e quindi a loro non si applica la "finestra mobile di uscita"?

QUESITO n. 2: il comma 4 lettera a) si applica ai dipendenti che abbiano già ricevuto nel 2010 la comunicazione di preavviso della cessazione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, a sensi dell'art. 17 comma 35 novies della legge 102/2009, e per essi quindi rimane ferma la data di decorrenza della pensione indicata, anche nel 2011, nel preavviso sopra richiamato?

comma 7, comma 8 e comma 9: 7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

Indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, trattamento fine rapporto ed ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum: riconoscimento relativo differenziato:

- unico importo annuale, se ammontare complessivo, al lordo trattenute fiscali, pari o inferiore a 90.000 euro;
- 2 importi annuali, se ammontare complessivo, al lordo trattenute fiscali, superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro (1° importo: 90.000 euro; 2° importo: parte residua);
- 3 importi annuali, se ammontare complessivo, al lordo trattenute fiscali, uguale o superiore a 150.000 euro (1° importo: 90.000

<p>a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;</p> <p>b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;</p> <p>c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.</p> <p>8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.</p> <p>9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.</p>	<p>euro, 2° importo: 60.000 euro; 3° importo: parte residua)</p> <p>Restano ferme disposizioni vigenti in ordine alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento della prestazione in esame o per il riconoscimento del primo importo annuale; conseguentemente riconoscimento 2° e 3° importo annuale rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal riconoscimento del 1°.</p> <p>Non applicazione disposizione in esame con riferimento alle prestazioni ex collocamenti a riposo per raggiungimento limiti età entro 30/11/2010 nonché ex domande di cessazione presentate e accolte ante entrata in vigore decreto purché cessazione avvenga entro 30/11/2010 (accoglimento domanda comporta irrevocabilità della stessa).</p> <p><i>N.B. la disposizione in esame non si applica all'indennità supplementare per risoluzione consensuale rapporto di lavoro del personale dirigente o all'incentivo all'esodo comunque denominato per il restante personale.</i></p>
<p><u>comma 10:</u> Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo</p>	<p>Trattamento fine rapporto: modificazione della modalità di calcolo del trattamento di fine servizio; dal 1° gennaio 2011, viene introdotto un sistema pro-rata che vede calcolare l'indennità di chi era in regime di TFS attraverso la coesistenza (sommatoria) di due diversi sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una prima tranche che fa riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal momento dell'assunzione fino al 31 Dicembre 2000, nel senso di mantenere le previgenti modalità di calcolo; - una seconda tranche che fa riferimento alle anzianità contributive

<p><i>le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.</i></p>	<p>maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2011 per le quali il computo verrà effettuato secondo le regole previste dal codice civile (articolo 2120) per il trattamento di fine rapporto. Vale a dire, con l'applicazione dell'aliquota di accantonamento del 6,91% annuo della retribuzione, rivalutato secondo i meccanismi vigenti, come del resto già avviene per i dipendenti del settore privato e per quelli del settore pubblico assunti dal 1° Gennaio 2001.</p> <p>Il gruppo tecnico interregionale ritiene opportuno chiarire su quali parti della retribuzione annuale “non occasionale” ex art. 2120 del codice civile dovuta ai dipendenti sarà computato il trattamento di fine rapporto per i pubblici dipendenti ai quali dal 1° gennaio 2011 si applica obbligatoriamente il TFR e la relativa aliquota.</p>
--	---

ART. 14 – PATTO DI STABILITÀ INTERNO ED ALTRE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI TERRITORIALI

<p><u>comma 1</u>: <i>Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:</i></p> <p><i>a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;</i></p> <p><i>b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;</i></p> <p><i>c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;</i></p> <p><i>d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.</i></p>	
<p><u>comma 2</u>: <i>Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'</i></p>	

abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono sopresse le parole " e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale.

comma 3: In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

<p><u>comma 4:</u> <i>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.</i></p>	
<p><u>comma 5:</u> <i>Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008</i></p>	
<p><u>comma 6:</u> <i>In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.</i></p>	
<p><u>comma 7:</u> <i>L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e</i></p>	<p><i>Intervento modificativo art. 1, comma 557, L. 296/2006 (riduzione spese di personale, con esclusione oneri relativi rinnovi contrattuali, da parte degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, con garanzia di contenimento dinamica retributiva ed occupazionale: <u>vengono in sostanza trasposti in nuova disposizione i contenuti dell'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008</u></i> <u>Ambiti prioritari di intervento</u> (azioni in termini di principio da</p>

<p><i>rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</i></p> <p><i>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</i></p> <p><i>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</i></p> <p><i>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</i></p> <p><i>2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</i></p> <p><i>3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."</i></p>	<p>modulare nell'ambito della autonomia degli enti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione rapporto percentuale spese del personale/spese correnti attraverso la reintegrazione parziale dei cessati ed il contenimento della spesa per lavoro flessibile; - razionalizzazione/snellimento strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici al fine di ridurre l'incidenza percentuale posizioni dirigenziali in organico; - contenimento dinamiche crescita contrattazione integrativa (tenuto conto corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali). <p><u>Computo spese di personale:</u> sono da includervi le spese per rapporti di co.co.co., somministrazione di lavoro, personale ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, soggetti utilizzati a vario, senza estinzione rapporto di pubblico impiego, in strutture o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. <i>N.B. Nell'allegato B sono riportate le linee guida di natura tecnica per una contabilizzazione omogenea delle spese di personale da parte delle regioni (elaborazione dei dati del conto annuale prendendo a riferimento la circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato).</i></p> <p><u>Conseguenze mancato rispetto disposizione:</u> divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co. e la somministrazione di lavoro; divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere la disposizione medesima (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008).</p>
<p><u>comma 8:</u> <i>I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.</i></p>	
<p><u>comma 9:</u> <i>Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,</i></p>	<p><i>Enti con rapporto percentuale spese di personale/spese correnti pari o</i></p>

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

superiore al 40%: divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

IMPORTANTE: gli altri enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (decorrenza 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni dell'anno 2010).

Problematiche applicative: la disposizione in esame stringe ulteriormente le maglie per le amministrazioni regionali e locali in ordine ai meccanismi del blocco delle assunzioni. In particolare il blocco delle assunzioni interesserà le amministrazioni territoriali ed enti collegati, in cui la percentuale della spesa per personale ammonti o sia superiore al 40% della spesa corrente (prima il limite era il 50%).

La norma non differenzia rispetto alla diversa condizione delle amministrazioni interessate, pertanto anche gli enti “virtuosi” subiranno una stretta sulle nuove assunzioni: infatti potranno assumere personale per una spesa complessiva che non superi del 20% l’ammontare delle cessazioni l’anno precedente.

Risulta chiaro, quindi, che a fronte di un quadro normativo generale rigido e fortemente penalizzante per l’esercizio dell’autonomia organizzativa e gestionale delle regioni, sia necessario introdurre meccanismi flessibili che adattino, per quanto possibile e nei limiti della legge, l’applicazione della normativa sulle assunzioni alle differenti realtà regionali.

L’applicazione della norma novellata riguarda, come si è già sottolineato, anche gli enti strumentali delle regioni. Da sottolineare che la sottoposizione di questi ultimi al rispetto delle regole del patto di stabilità interno, e quindi anche a quanto stabilito dal comma 557 come riscritto dal decreto in esame, è rimessa dal legislatore statale ad autonoma decisione delle amministrazioni regionali vigilanti (in caso contrario i medesimi sono tenuti all’obbligo di mantenimento delle spese di personale nell’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1%). Potrebbe in questa sede essere recuperata la previsione contenuta nelle

<p><u>Proposte modifica art. 14</u> Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 9 bis. <i>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto ordinario nelle quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è inferiore al valore dell'indice medio delle regioni calcolato sulla base dei dati relativi alle spese di personale ed alle spese correnti, al netto della spesa sanitaria, rispettivamente del conto annuale e del rendiconto generale dell'anno precedente".</i> 9 ter: <i>Ai fini dell'applicazione del comma 9 bis, qualora le regioni a statuto ordinario abbiano esteso le regole del patto di stabilità interno ai propri enti ed organismi strumentali, le stesse possono computare nell'ambito delle proprie spese di personale e spese correnti quelle rispettivamente sostenute da enti ed organismi strumentali esplicitamente individuati.</i></p>	<p>bozze tecniche del D.P.C.M. ex art. 76 secondo cui le regioni, ai fini del rispetto del parametro "virtuoso" definito in ordine al rapporto spese di personale/spese correnti, possono computare nell'ambito delle proprie spese di personale e spese correnti quelle rispettivamente sostenute da enti ed organismi strumentali esplicitamente individuati dalle medesime (viceversa agli enti ed organismi strumentali non esplicitamente individuati, se sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, sarebbe in automatico esteso l'obbligo di riduzione delle spese di personale sancito dal comma 557 e il divieto di assunzione di personale in caso di rapporto spese di personale/spese correnti pari o superiore al 40%).</p> <p><u>N.B. obiettivo:</u> <u>con l'inserimento del comma 9 bis si intende eliminare l'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come riscritto nell'ambito della norma in esame, nonché la limitazione del turn over ivi prevista, in caso di possesso di un rapporto spese di personale/spese correnti inferiore all'indice medio delle regioni (calcolato secondo i criteri di cui alle bozze tecniche di D.P.C.M. ex art. 76, comma 6, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008); con l'introduzione del comma 9 ter l'obiettivo è quello di estendere l'applicazione del comma 9 bis anche ad enti ed organismi strumentali individuati dalle regioni.</u></p>
<p><u>comma 10:</u> <i>All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo.</i></p>	<p><i>Enti non sottoposti patto di stabilità interno:</i> eliminazione deroghe alla possibilità di assunzione nel limite delle cessazioni di personale a tempo indeterminato dell'anno precedente</p>

<p><u>comma 11</u>: <i>Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.</i></p>	
<p><u>comma 12</u>: <i>Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p>	
<p><u>comma 13</u>: <i>Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.</i></p>	
<p><u>comma 14</u>: <i>In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, su richiesta del Commissario</i></p>	

<p><i>preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:</i></p> <p><i>a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;</i></p> <p><i>b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.</i></p>	
<p><u>comma 15:</u> <i>Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.</i></p>	
<p><u>comma 16:</u> <i>Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:</i></p> <p><i>a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;</i></p> <p><i>b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</i></p> <p><i>c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;</i></p> <p><i>d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico</i></p>	

<p>degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;</p> <p>e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;</p> <p>f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80%;</p> <p>g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;</p> <p>h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.</p>	
<p><u>comma 17</u>: L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario ella gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni i euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.</p>	
<p><u>comma 18</u>: I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	
<p><u>comma 19</u>: Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e</p>	

<p>16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.</p>	
<p><u>comma 20</u>: Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione di programmi comunitari.</p>	
<p><u>comma 21</u>: I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p><u>comma 22</u>: Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.</p>	
<p><u>comma 23</u>: Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica</p>	

<p>sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p><u>comma 24:</u> Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.</p>	
<p><u>comma 25:</u> Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.</p>	
<p><u>comma 26:</u> L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.</p>	
<p><u>comma 27:</u> Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>	
<p><u>comma 28:</u> Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione</p>	

<p><i>stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.</i></p>	
<p><u>comma 29</u>: <i>I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.</i></p>	
<p><u>comma 30</u>: <i>La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.</i></p>	
<p><u>comma 31</u>: <i>I comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.</i></p>	
<p><u>comma 32</u>: <i>Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni</i></p>	

<p><i>mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.</i></p>	
<p><u>comma 33</u>: <i>Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.</i></p>	

Roma, 29 luglio 2010

ALLEGATO A

PROPOSTE DI MODIFICA DI PARTE REGIONALE AL TESTO DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA" VALUTATE IN SEDE DI COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE

ARTICOLO 6

comma 12:

L'ultimo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 è consentito l'utilizzo del mezzo proprio esclusivamente per missioni per lo svolgimento di compiti ispettivi. In tale caso è riconosciuto il rimborso chilometrico nella misura di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la sede di lavoro ed il luogo della missione."

N.B. obiettivo: consentire lo svolgimento delle attività di verifiche, sopralluoghi ed ispezioni.

comma 20

il comma 20 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, le regioni assicurano i risparmi derivanti dall'applicazione delle regole ivi previste nella misura minima del 50 per cento individuando nell'ambito della propria autonomia organizzativa i settori prioritari di intervento e le relative azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa così definito. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che si adeguano alle regole previste dal presente articolo nei termini sopra specificati. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma"

N.B. obiettivo: specificare in senso maggiormente favorevole l'adeguamento ai principi di riduzione e contenimento della spesa previsti dalla norma riducendo del 50% l'obiettivo di risparmio generale introdotto e consentendo contestualmente alle regioni di operare in piena autonomia la scelta in ordine alle azioni ed agli ambiti di intervento.

ARTICOLO 9

Comma 1

Ipotesi A

il comma 1 è abrogato.

N.B. obiettivo: la proposta di abrogazione è motivata dalla considerazione che il comma 17 già interviene pesantemente sulla compressione dei trattamenti economici percepiti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ipotesi B

il comma 1 è sostituito dal seguente: “*Per gli anni 2011 e 2012 la spesa relativa al trattamento economico accessorio complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, la corrispondente spesa dell’anno 2010*”.

N.B. obiettivi:

1) eliminare il riferimento al trattamento economico in godimento dei singoli dipendenti, introducendo quello relativo alla spesa complessiva del trattamento accessorio.

2) limitare inoltre al biennio 2011-2012 il divieto di superamento dell’ammontare del 2010.

Ciò consentirebbe uno spazio di manovra nell’ambito delle risorse stanziare nei Fondi della contrattazione decentrata le quali pur non potendo superare, nel loro ammontare complessivo, quelle dell’anno 2010 e, fatta salva, la ripartizione nei fondi contrattuali tra risorse “stabili” e “variabili”, consente alla singola amministrazione di distribuire autonomamente le stesse tra i diversi istituti contrattuali e tra i singoli dipendenti.

N.B. Nel caso in cui venga accolta la modifica proposta al comma 1 dell’art. 9 andrebbe abrogato l’ultimo periodo del comma 21 (ovvero “*Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici*”).

comma 4:

il comma 4 è sostituito dal seguente: “*I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, con esclusione del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco, non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti ed accordi stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto*”.

N.B. obiettivo: evitare l’annullamento, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi, di accordi e/o contratti decentrati stipulati ante entrata in vigore del decreto in applicazione delle norme CC.CC.NN.LL. biennio economico 2008-2009 concernenti l’erogazione di risorse decentrate aggiuntive.

comma 17

il comma 17 è sostituito dal seguente: “*I contratti collettivi di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni scaturenti dalle procedure negoziali relative al triennio 2010-2012 produrranno, senza possibilità di recupero, esclusivamente effetti di natura giuridica e saranno oggetto di successiva verifica per la parte economica limitatamente all’anno 2012. E’ fatta salva in ogni caso l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*”.

N.B. obiettivo: consentire l'avvio e la conclusione delle procedure per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 (dando in tal modo contestuale avvio all'applicazione della riforma della contrattazione ex D.Lgs. 150/2009) limitando gli effetti delle relative ipotesi contrattuali a quelli di natura giuridica e sottoponendo a successiva verifica la produzione a decorrere dal 2012 di quelli economici.

comma 21:

“L'ultimo periodo del comma 21 è abrogato”

comma 28

il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in particolare le regioni a statuto ordinario si adeguano ai suddetti principi prevedendo che a decorrere dal 2011 la spesa per le finalità ivi previste, esclusi i contratti per incarichi dirigenziali e per l'avvalimento di personale a termine per le strutture di supporto agli organi politici, sia contenuta nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009, al netto della parte finanziata con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie, relativamente alle attività di assistenza tecnica, o private”.*

N.B. obiettivo: specificare in senso maggiormente favorevole l'adeguamento alla regola di contenimento della spesa per personale “a termine” prevista dalla disposizione (esclusione spesa contratti per incarichi dirigenziali e per personale organi politici, riferimento alla spesa 2009 al netto della parte finanziata da risorse statali – FAS – comunitarie – assistenza tecnica - e private).

comma 32

alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: *“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Regioni ed è facoltà delle stesse recepirle nel proprio ordinamento”*

N.B. obiettivo: salvaguardare l'autonomia riconosciuta alle regioni consentendo alle medesime una scelta libera in ordine all'applicazione delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 14

Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

9 bis. *Le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto ordinario nelle quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è inferiore al valore dell'indice medio delle regioni calcolato sulla base dei dati relativi alle spese di personale ed alle spese correnti, al netto della spesa sanitaria, rispettivamente del conto annuale e del rendiconto generale dell'anno precedente”.*

9 ter: *Ai fini dell'applicazione del comma 9 bis, qualora le regioni a statuto ordinario abbiano esteso le regole del patto di stabilità interno ai propri enti ed organismi strumentali, le stesse possono computare nell'ambito delle proprie spese di personale e spese correnti quelle rispettivamente sostenute da enti ed organismi strumentali esplicitamente individuati..*

N.B. obiettivo: con l'inserimento del comma 9 bis si intende eliminare l'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come riscritto nell'ambito della norma in

esame, nonché la limitazione del turn over ivi prevista, in caso di possesso di un rapporto spese di personale/spese correnti inferiore all'indice medio delle regioni (calcolato secondo i criteri di cui alle bozze tecniche di D.P.C.M. ex art. 76, comma 6, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008); con l'introduzione del comma 9 ter l'obiettivo è quello di estendere l'applicazione del comma 9 bis anche ad enti ed organismi strumentali individuati dalle regioni.

ALLEGATO B

QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA L. 296/2006

I dati delle spese di personale presenti nel conto annuale da considerare sono quelli contenuti nelle tabelle 12, 13 e 14, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

TABELLA 12 – oneri annui per voci retributive a carattere “stipendiale” corrisposte al personale in servizio

Dal totale di colonna 9 di detta tabella vanno decurtati:

- il totale della colonna 7 – “arretrati anni precedenti”;
- gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie, relativamente alle attività di assistenza tecnica e private.

TABELLA 13 – oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al personale in servizio

Dalla colonna “Totale” di detta tabella vanno decurtati:

- il totale della colonna S998 – “arretrati anni precedenti”;
- gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie, relativamente alle attività di assistenza tecnica e private.

TABELLA 14 – altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

Di detta tabella vanno presi in considerazione gli importi relativi alle seguenti voci:

- codice L005 – “assegni per il nucleo familiare”;
- codice L011 – “erogazione buoni pasto”;
- codice L100 – “equo indennizzo al personale”;
- codice L105 – “somme corrisposte all’agenzia di somministrazione (interinale)”;
- codice L108 – “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- codice P015 – “retribuzioni del personale a tempo determinato”;
- codice P016 – “retribuzione del personale con contratto di formazione e lavoro”;
- codice P055 – “contributi a carico dell’amministrazione su competenze fisse ed accessorie”;
- codice P058 – “quote annue di accantonamento del TFR o altre indennità di fine servizio”;
- codice P061 – “IRAP”;
- codice P062 – “oneri per i contratti di somministrazione (interinali)”;
- codice P065 – “compensi per il personale ai lavori socialmente utili”;
- la differenza tra l’importo della voce con codice P071 – “somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale” e l’importo della voce con codice P090 – “rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale”.

Dall’ammontare delle voci con codice L105, L108, P015, P055, P061 e P062 vanno decurtati gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie, relativamente alle attività di assistenza tecnica e private.

Dall’ammontare delle voci con codice P015, P016, P055, P061, P062 e P065 vanno decurtati gli importi corrisposti a titolo di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

Dall'ammontare delle voci con codice P055 e P061 vanno, infine, decurtati gli importi relativi ad oneri riflessi ed Irap riferiti alle somme a loro volta decurtate dai totali delle tabelle 12 e 13.

I risultati ottenuti per ciascuna tabella in base alle operazioni sopra descritte vanno quindi sommati tra loro.